

N. 11453 /2015 R.G.TRIB.

██████████ / MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

██████████ nato in PAKISTAN il ██████████ C.F. ██████████ alias
██████████, *sedicente*, elettivamente domiciliato in
Taranto, Via Alto Adige 95 presso lo studio dell'Avv. Mariagrazia Stigliano, che lo rappresenta
e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in
persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della
Commissione territoriale

e con l'intervento del

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ██████████, cittadino del Pakistan propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 28/10/2015 e notificata il 17/11/2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso. Se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.



2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nella città di Bindli Sinhala distretto di Samani, Azad Kashmir; di essere cittadino pakistano, clan Samani, di fede musulmana; di avere un basso livello di istruzione; di essere vedovo dal 2013 e di avere una figlia; in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta, sinteticamente:

di aver lasciato il proprio paese il 28/10/2012 per sfuggire alle persecuzioni di persone del clan Chaudhry, molto potenti, che rivendicavano a sé terreni venduti a suo nonno molti anni fa, approfittando della morte di questi, avvenuta nel 2005, e nonostante il Tribunale avesse già anni prima confermato che il terreno apparteneva legalmente alla famiglia dell'istante;

di essere stato denunciato da un membro della famiglia rivale di avere importato illegalmente vino dall'India e di essere stato, in ragione di tale accusa, incarcerato e torturato dai servizi segreti;

di temere, in caso di rimpatrio, di non poter vivere alla luce del sole perché minacciato di morte dalla famiglia rivale.

3. Ciò posto, si osserva innanzitutto che i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e pertanto – anche qualora veritieri – non integrerebbero gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Tali fatti integrano invece il *pericolo di un grave danno* come definito dall'art. 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.

La Commissione territoriale ritiene non credibile il racconto della richiedente; sottolinea alcune incongruenze relative a

- l'intempestiva rivendicazione del terreno da parte del clan Chaudry dopo oltre 50 anni dalla sua vendita;
- la poco plausibile vittoria in tribunale nel 2001 contro una famiglia così influente;
- l'incapacità a spiegare perché, piuttosto che lasciare il Paese e trasferirsi, trasferendo peraltro anche la famiglia, il dichiarante non ha semplicemente consegnato il terreno.

In merito a queste osservazioni, si ritiene che il racconto sia invece sufficientemente circostanziato e credibile: numerosi i dettagli rispetto alla vicenda del terreno e alle diverse azioni di prepotenza esercitata dalla famiglia Chaudry nei confronti di quella del dichiarante; plausibile l'atteggiamento dei genitori che non vogliono cedere, nel contesto di una vera e propria "guerra tra famiglie", mentre l'istante avrebbe forse volentieri abbandonato il campo; plausibile la scelta di cercare fortuna in un altro Paese laddove il proprio contesto natale non consente una vita serena, e tanto più dopo aver subito dalle autorità preposte alla protezione dei cittadini violenze e trattamenti degradanti (braccio rotto, torture).

Tutto questo all'interno di una situazione come quella dell'Azad Kashmir caratterizzata da instabilità e violenza, che si è ulteriormente deteriorata nell'ultimo anno, indebolendo le istituzioni e la tutela dei civili abitanti della regione, nonché la possibilità di far valere pacificamente i propri diritti.

Quanto alla mancata documentazione del processo subito dopo l'arresto, si ritiene adeguata la giustificazione fornita dal richiedente: egli fu arrestato dai servizi segreti e tenuto segregato per circa 3 mesi ed evidentemente di tale attività non vi è alcuna documentazione; il processo sarebbe quindi iniziato dopo che, liberato, egli scappò dal Paese, né egli ha notizie dello stesso, considerato che la famiglia si è trasferita, suo padre è anziano (e non avrebbe peraltro il denaro necessario per pagare un avvocato per seguire il processo) e del fratello non ha più avuto notizie).

Deve in conclusione ritenersi che il richiedente abbia assolto l'onere postogli dall'art 3 comma 5 d.lgs. 251/2007 (ovvero: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"). Pertanto, ai sensi della medesima disposizione, il racconto deve reputarsi veritiero.

A seguito di quanto sopra osservato, deve affermarsi che il rientro nel proprio Paese comporterebbe per il richiedente il concreto rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Deve pertanto accogliersi la domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett. b) dell'art. 14 cit.

4. Con riferimento alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato". Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.
- Riconosce al richiedente [REDACTED] nato in PAKISTAN il [REDACTED], C.F. [REDACTED], *alias* [REDACTED], *sedicente*, lo *status* di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 2 lett. h) e 14 lett. b) d.lgs. 251/2007.
- Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Lecce, 17/7/2017

Il Giudice
(Ottavio